



Comune di FILOTTRANO

(Provincia di ANCONA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 12/06/2012)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 12/4/2016))



INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

Art. 3 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 4 – Versamenti.

Art. 5 – Compensazione.

Art. 6 – Interessi.

Art. 7 – Importi minimi di versamento.

Art. 8 – Rateizzazione dei pagamenti.



Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Filottrano dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. ~~Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (ABROGATO)~~

Art. 3 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della



Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

Art. 4 – Versamenti.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta al Servizio Tributi del Comune.

Art. 5 – Compensazione.

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito e a debito, di competenza del Comune, relative ad annualità differenti, nonché le somme IMU con quelle relative ad altri tributi comunali con riferimento sia alla stessa annualità d'imposta che ad annualità differenti.
2. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve presentare apposita richiesta scritta contenente indicazione dettagliata della provenienza e causa dei debiti e crediti, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune.

Art. 6 – Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 7 – Importi minimi di versamento.

1. Il contribuente non è obbligato a versare il tributo dovuto se questo, distintamente per ciascun periodo d'imposta, è di ammontare non superiore a € 12,00
2. Il Comune non procede ad alcun rimborso qualora la somma di tributo non dovuta, relativa ad un singolo anno d'imposta, non sia superiore a € 12,00



3. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva, del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, non sono dovuti né versamenti né rimborsi qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta non sia superiore a € 12,00, comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi.

Art. 8 – Rateizzazione dei pagamenti.

1. Sia l'imposta ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 6 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere ed a condizione che il carico impositivo non sia inferiore ad una somma di € 1.000,00 eventualmente comprensiva di interessi e sanzioni; ove la pretesa impositiva interessi più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere inferiore a un importo di € 2.000,00.
2. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di apposita istanza.
3. Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a 8. La cadenza ed il termine di scadenza delle singole rate è stabilita dall'ufficio con l'atto di accoglimento in ragione della migliore gestione amministrativa della pratica specifica, avuto riguardo alla situazione complessiva delle attività e delle incombenze dell'ufficio stesso.
4. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 10.000, il contribuente dovrà presentare idonea fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata, rispettivamente, da un'azienda o istituto di credito o da un istituto o impresa di assicurazione, purché trattasi di soggetto abilitato all'esercizio del ramo cauzioni.
5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta rata.